Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 dicembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 16 DICEMBRE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Serie di titoli sorteggiate nella seconda estrazione e nella precedente per l'ammortamento del Prestito della ricostruzione, redimibili 3,50 % - 5 %. Elenco dei numeri sorteggiati nella quarta estrazione, effettuata dal 20 al 24 novembre 1950, per l'attribuzione dei premi ai titoli del Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % ed elenco dei premi sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso.

(5349)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori a vita

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 1° dicembre 1950, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59 della Costituzione, ha nominato Senatori a vita: PIETRO CANONICA, GAETANO DE SANCTIS, PASQUALE JANNACCONE e CARLO ALBERTO SALUSTRI.

(5285)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1950, n. 976.

Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di capitano, possono proseguire nella carriera anche oltre tale grado qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di guerra al grado di tenente o di capitano o un avanzamento per merito di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano.

I capitani a carriera limitata che si trovino nelle condizioni predette e che in base all'anzianità posseduta vengano a risultare, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pretermessi all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento qualora non fosse esistito l'ostacolo della limitazione della carriera e sempre che risulti esistere alla data stessa la vacanza nel grado superiore.

Art. 2.

Agli ufficiali ammessi a proseguire la carriera a norma del precedente art. 1 continuerà ad essere applicato il limite di età previsto per gli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano dalla tabella n. 1 allegata alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.

I capitani ammessi a proseguire la carriera ai sensi del precedente art. 1, i quali siano dichiarati non prescelti, in sede di giudizio di avanzamento a maggiore, sono *trattenuti in servizio permanente* fino al raggiungimento del limite di età di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* SEGNI

LEGGE 9 novembre 1950, n. 977.

Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, è ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1949, da lire 5 a lire 90.

Art. 2.

La concessione del soprassoldo di cui all'articolo precedente è estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, agli ufficiali dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somma già stanziate nei capitoli 113 (ufficiali) e 114 (sottufficiali e truppa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 9 novembre 1950, n. 978.

Modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità militare speciale per gli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena, prevista dall'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è elevata a lire 7500 annue.

Art. 2.

I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 e successivamente modificati dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:

effettivi . . . . L. 35

aggregati . . . . . » 25

b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna): lire 12 giornaliere.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto per l'esercizio 1949-50 con i fondi stanziati nel capitolo 34 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 16 novembre 1950, n. 979.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra a militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 anche dopo la cessazione delle ostilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 ».

Art. 2.

Si fa luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1950.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1950, con il quale il sig. Gino Graziani è stato nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi della Camera predetta;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Gino Graziani è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(5236)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1950.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 settembre 1942, successivamente modificato con decreto Ministeriale 10 maggio 1947;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Cassa predetta in data 29 giugno 1950, e del Consiglio di amministrazione in data, rispettivamente, 29 maggio, 14 e 29 giugno e 27 ottobre 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, allegato al presente decreto, composto di n. 73 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1950

Il Ministro: PELLA

Statuto della Cassa di risparmio di Roma

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, SOCI

Art. 1.
Costituzione

La Cassa di risparmio di Roma fu istituita per Rescritto Pontificio del 20 giugno 1836. Per regi decreti 12 agosto 1927, nn. 1602 e 1604, furono con essa fuse le Casse di risparmio di Palombara Sabina e di Bracciano e, per regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 117, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 495, fu in essa incorporato il Monte di credito su pegno di Roma.

La Cassa è costituita da una associazione di 175 persone, ognuna delle quali possiede un'azione di L. 268,75, già corrispondenti a scudi romani 50.

La Cassa è regolata dal presente statuto e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Essa ha la propria sede legale in Roma, e le dipendenze nel territorio assegnatole. Fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Art. 2.
Scopo

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Scopo della Cassa è anche quello di effettuare operazioni di prestito su pegno, ai sensi delle disposizioni di legge sul credito pignoratizio.

Art. 3.
Patrimonio

Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva federale;
d) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4.
Azioni

Le azioni di cui all'art. 1, sono personali, intrasmissibili ed infruttifere.

Ogni socio non può possedere che una azione.

Il socio eletto, accettando la nomina, è tenuto a versare immediatamente l'importo dell'azione

Il socio che, per qualsiasi causa, cessi di far parte della Cassa non ha diritto al rimborso dell'azione, che va a beneficio del fondo di riserva ordinario.

Art. 5.
Soci

Il socio è eletto dalla Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Per essere eletto socio occorre riportare il voto favorevole di due terzi dei votanti, purchè questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti all'assemblea.

I candidati debbono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile e di indiscussa probità che, per condizioni sociali, uffici ricoperti, studi, gradi accademici, o per

estimazione acquisita nell'esercizio professionale o nelle varie attività produttive, siano in grado di fornire alla Cassa amministratori capaci e prudenti, e di promuoverne l'incremento.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa.

Decadono da soci:

a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o siano dichiarati falliti o che perdano per qualsiasi causa la capacità civile;

b) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

c) coloro che riportino una condanna che ne menomi la onorabilità.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono anche perdere la qualifica di socio coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'Assemblea in tre adunanze consecutive.

TITOLO II
ORGANI DELLA CASSA

Art. 6.
Organi della Cassa

Sono organi della Cassa:

1) L'Assemblea dei soci;
2) Il Consiglio di amministrazione;
3) Il Comitato;
4) Il presidente;
5) Il Collegio sindacale;
6) Il direttore generale;
7) Le Commissioni di sconto.

Capo I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7.
Composizione e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dei soci; si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nei limiti di sua competenza;

c) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e sulla sua decadenza;

d) sulla retribuzione del Collegio sindacale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

e) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

f) sulle eventuali proposte formulate dai soci, nel caso in cui l'Assemblea venga convocata in via straordinaria su loro domanda a norma dell'art. 9;

g) sulla perdita della qualifica di socio nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 5;

h) sull'importo della medaglia di presenza dovuta agli amministratori, a mente dell'art. 18, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia.

L'Assemblea esprimerà inoltre il suo parere sulle modifiche statutarie che siano sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà il Consiglio di amministrazione.

Art. 8.
Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare sul rendiconto dell'anno precedente, sulla eventuale elezione di nuovi soci a complemento del numero prescritto, sulla nomina dei consiglieri e di un sindaco, sulla retribuzione del Collegio sindacale e sull'importo delle medaglie di presenza dovute agli amministratori.

Art. 9.
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità o quando ne faccia domanda, per iscritto, almeno un quinto dei soci.

Art. 10.
Convocazione dell'Assemblea

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e deve contenere il relativo ordine del giorno.

Art. 11.
Legalità dell'Assemblea

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione, quando vi intervenga, o vi sia rappresentata, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sia presente, o sia rappresentato, almeno un quinto dei soci.

Salvo che la legge non disponga diversamente, l'Assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta per un'ora dopo quella di prima convocazione.

Art. 12
Rappresentanza dei soci assenti

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delegazione di un solo socio.

Art. 13.
Validità delle deliberazioni

Salvo quanto è disposto dall'art. 5 le deliberazioni, per essere valide, debbono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono avere luogo a scrutinio segreto, quando riguardino persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca altra forma di votazione.

Art. 14.
Presidenza dell'Assemblea

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che da maggior tempo fa parte ininterrottamente del Consiglio; a parità di tale condizione, il più anziano di età.

Il segretario dell'Assemblea è nominato dal presidente fra i soci.

Capo II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.
Composizione del Consiglio

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di undici consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge. Gli altri consiglieri vengono eletti dall'Assemblea dei soci, nel proprio seno.

Art. 16.
Incompatibilità

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè possono farne parte i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Gli amministratori eletti dall'Assemblea che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 17.
Durata della carica

Il presidente ed il vice presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Gli altri consiglieri durano in carica tre anni e si rinnovano in ragione di quattro ogni anno per i primi due anni e di tre nel terzo anno.

I membri scaduti sono rieleggibili. In ogni modo, rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

In caso di rinnovazione totale del Consiglio, la scadenza, nei primi due anni, è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per il tempo che rimaneva a compiersi da quelli che sostituiscono.

Il riferimento ai consiglieri sostituiti deve risultare in maniera esplicita dall'elezione.

Art. 18.

Medaglie di presenza

Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri e ai membri delle Commissioni di sconto o consultive è assegnata una medaglia di presenza, per l'intervento ad ogni adunanza e per altri incarichi o incombenze.

Spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute.

In una medesima giornata non può essere corrisposta che una sola medaglia di presenza.

Art. 19.

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione della Cassa, ad eccezione di quanto è di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni — entro limiti che debbono essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento aziendale — in ordine alla erogazione del credito ed a altre operazioni, servizi o spese riguardanti la gestione, al Comitato, alla Presidenza, alla Direzione generale ed alle Commissioni di sconto, secondo la natura ed i compiti istituzionali di ciascun organo.

Il Consiglio delibera le eventuali deleghe all'inizio di ogni esercizio, o quando se ne ravvisi la necessità.

I poteri accordati ai singoli organi possono essere revocati dal Consiglio in ogni momento, ferma rimanendo l'efficacia dei rapporti giuridici sorti per effetto dell'esercizio dei poteri delegati.

Il Consiglio esaminerà, almeno ogni bimestre, le relazioni, verbali o scritte, che dovrà fargli il Comitato sull'uso fatto delle rispettive deleghe, sia dallo stesso Comitato che dagli altri organi delegati.

Non possono comunque essere delegate ad altri organi le deliberazioni relative agli oggetti appresso indicati:

1) le modifiche statutarie, ai sensi di legge;

2) la nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

3) la istituzione delle Commissioni di sconto e delle eventuali Commissioni consultive, la determinazione dei compiti e ogni altro provvedimento inerente al loro funzionamento, come la nomina e la determinazione della durata in carica dei componenti di esse, nonchè dei compensi ad essi spettanti;

4) l'apertura e la chiusura delle dipendenze della Cassa e la loro classificazione;

5) l'istituzione di nuovi servizi e l'eventuale soppressione di quelli esistenti;

6) l'approvazione del regolamento dei servizi interni e dei regolamenti organici del personale;

7) l'approvazione dei contratti collettivi;

8) la nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento relativo al direttore generale, al vice direttore generale o ai vice direttori generali e ai dirigenti;

9) le nomine, promozioni e collocamenti a riposo del personale di ruolo; nonchè le ricompense e i provvedimenti disciplinari che siano attribuiti da leggi o da contratti collettivi alla competenza del Consiglio;

10) i rendiconti annuali da sottoporre all'Assemblea dei soci;

11) le norme e i criteri per l'investimento dei capitali e per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

12) le direttive per l'erogazione dei fondi destinati annualmente a scopo di beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) la vendita e l'acquisto di immobili e le locazioni che oltrepassino la durata di nove anni;

14) l'autorizzazione a stare in giudizio, nelle cause attive e passive, il cui valore superi il quinto del patrimonio della Cassa o sia indeterminato;

15) le operazioni di cui alla lettera *s*) dell'art. 48;

16) le operazioni per le quali sia richiesto il nulla osta dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito;

17) le operazioni che superino i due quinti del patrimonio della Cassa;

18) le transazioni che producano una perdita superiore a un decimo del patrimonio della Cassa.

Art. 20.

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria un volta al mese, e, in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque consiglieri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Per le deliberazioni adottate a norma dell'art. 19 occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, funge da segretario il consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 21.

Decadenza dei consiglieri

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, è considerato dimissionario e ne viene provocata la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Capo III

COMITATO

Art. 22.

Composizione del Comitato

Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente, del direttore generale e di quattro consiglieri nominati annualmente dal Consiglio col voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Con la stessa maggioranza di cui al comma precedente si dovrà procedere alla immediata rinnovazione del Comitato, qualora ne facciano richiesta almeno quattro amministratori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Presiede l'adunanza il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 23.

Compiti del Comitato

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria;

b) delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio di amministrazione;

c) esprime il proprio parere su ogni questione che gli sia sottoposta dal Consiglio di amministrazione o dal presidente;

d) riferisce al Consiglio quando se ne manifesti la necessità, ed in ogni caso almeno una volta ogni due mesi, sull'andamento della gestione ordinaria e sull'uso fatto delle rispettive deleghe sia dal Comitato stesso che dagli altri organi delegati.

Art. 24.

Adunanze del Comitato

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, due volte al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Capo IV
PRESIDENTE

Art. 25.
Poteri del presidente

Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento dei servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente può prendere qualsiasi determinazione, sottoponendo poi le sue decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente, con il concorso del direttore generale, quando il credito della Cassa sia integralmente estinto, consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, e in assenza o in caso di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del presidente ed eventualmente del vice presidente.

Capo V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 26.
Collegio sindacale

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Uno di essi è nominato dall'Assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci durano in carica per il periodo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e sono rieleggibili.

Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci e possono intervenire alle sedute del Comitato.

Il sindaco che, senza motivo di legittimo impedimento, non interviene a tre adunanze consecutive alle quali deve partecipare, verrà considerato dimissionario.

Il presidente della Cassa ne riferisce all'organo che lo ha nominato, il quale provvede alla sostituzione del sindaco.

Capo VI
DIRETTORE GENERALE

Art. 27.
Funzioni del direttore generale

Il direttore generale è il capo di tutti i servizi della Cassa e del personale, di cui dirige e coordina l'attività, secondo le direttive degli organi amministrativi; esegue e fa eseguire le relative deliberazioni e, sotto la vigilanza del Consiglio di amministrazione, osserva e fa osservare le leggi, lo statuto e i regolamenti in vigore.

Egli assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni e partecipa, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato, firmando i relativi verbali.

Egli può intervenire alle adunanze delle Commissioni di sconto e consultive, costituite ai sensi del n. 3 dell'art. 19.

Il direttore generale deve riferire in tempo utile al presidente su tutto ciò che può dar luogo a deliberazione degli organi amministrativi.

Egli deve dare parere e formulare proposte agli organi amministrativi sui provvedimenti di competenza di questi ultimi, riguardanti il personale.

Egli firma la corrispondenza e gli atti inerenti all'ordinaria amministrazione. Pertanto egli firma girate e quietanze delle cambiali, vaglia, assegni, mandati, ed esegue qualsiasi operazione analoga presso le Amministrazioni centrali dello Stato e presso tutti gli uffici da esso dipendenti, comprese le Direzioni generali del tesoro, del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle Ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, dei Servizi postali ed elettrici e presso tutti gli uffici, sia centrali che provinciali dipendenti dalle predette Direzioni, e in genere presso tutte le Amministrazioni, Casse, Uffici dello Stato ed Enti parastatali, delle Provincie, Comuni, Istituzioni pubbliche di beneficenza, Enti morali, Associazioni ed Aziende, e può compiere ogni atto inerente a detta facoltà.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, delegare alcune delle funzioni di cui è investito al vice direttore generale o ai vice direttori generali, a dirigenti, funzionari e impiegati, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio stesso.

Con l'autorizzazione di massima del Consiglio di amministrazione il presidente può delegare al direttore generale la facoltà di stare in giudizio, determinandone i limiti.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o da due vice direttori generali.

Nel primo caso, in assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e, in assenza o impedimento anche di questo, da un dirigente della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio.

Nel secondo caso, in assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte da uno o dall'altro dei vice direttori generali o congiuntamente dai medesimi, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o impedimento di questo.

Capo VII
COMMISSIONI DI SCONTO

Art. 28.
Commissioni di sconto

Presso la Direzione generale è istituita una Commissione centrale di sconto col compito di deliberare sulle operazioni di credito attribuite dal Consiglio alla competenza della Commissione stessa e di dare il proprio parere su quelle di competenza del Consiglio o del Comitato.

Presso ciascuna Dipendenza può essere istituita, a norma dell'art. 19, n. 3, una Commissione di sconto, col compito di deliberare entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione sulle operazioni di credito territorialmente di sua spettanza e di dare il proprio parere su quelle che rientrano nella competenza di organi superiori.

Le deliberazioni di cui ai comma precedenti devono riportare il voto favorevole, rispettivamente, del direttore generale o del dirigente locale. Esse sono rese esecutive col visto del direttore generale o del dirigente locale, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO III.
PERSONALE

Art. 29.
Diritti e doveri del personale

I diritti e i doveri del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti collettivi.

Art. 30.
Obbligazioni passive.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre con la Cassa obbligazioni passive, sia dirette che indirette. Eccezionalmente, potrà essere consentito al personale di effettuare con l'Istituto operazioni garantite dalla cessione del quinto sullo stipendio.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

TITOLO IV
RACCOLTA DEL RISPARMIO

Art. 31.
Depositi e buoni fruttiferi

La Cassa accetta somme in deposito fruttifero. Il Consiglio di amministrazione determina le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 32.
Libretti di risparmio.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:
a) nominativi;
b) nominativi ma pagabili al portatore;
c) al portatore (possono contenere anche l'indicazione di uno nome o di un motto).

Art. 33.
Buoni fruttiferi

La durata, il tasso d'interesse, il taglio ed il tipo dei buoni fruttiferi saranno stabiliti da un apposito regolamento, avendo riguardo alle disposizioni generali che regolano la materia.

Art. 34.
Categorie di depositi

La Cassa riceve depositi:
a) di risparmio ordinario e di piccolo risparmio;
b) di piccolo risparmio speciale;
c) vincolati a tempo;
d) in conto corrente ordinario e di corrispondenza.

Art. 35.
Vincoli sui libretti nominativi

Il credito iscritto sui libretti nominativi può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni nei modi stabiliti dalla legge.

Vincoli e condizioni devono essere di gradimento della Cassa.

Art. 36.
Libretti nominativi pagabili al portatore

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato possessore legittimo. Ove però sia notificato alla Cassa il decesso del titolare o la intervenuta diminuzione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 37.
Libretti al portatore

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa anche se il rimborso è stato fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso.

Art. 38.
Tassi di interesse sui depositi

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia e viene pagato al netto dall'imposta di ricchezza mobile.

Sono infruttiferi i depositi che non raggiungono una lira di interesse.

Art. 39.
Registrazione degli interessi

I libretti debbono essere presentati ogni anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

I libretti che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, rimborso o registrazione degli interessi, divengono infruttiferi e la Cassa è liberata da ogni responsabilità per errori che si fossero verificati nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

Art. 40.
Ammortamento dei libretti

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Tuttavia, in caso di perdita, sottrazione o distruzione dei libretti di importo non superiore tra capitale e interessi alla somma indicata nella legge, la Cassa, dopo eseguita l'annotazione di fermo e la pubblicazione dello stesso sul proprio albo, potrà rilasciare il duplicato con le norme che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 41.
Rimborsi

I rimborsi delle somme depositate vengono concessi con l'osservanza dei termini di preavviso che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio determinerà anche chi è autorizzato a disporre che vengano pagate immediatamente le somme richieste.

Si applicherà, in ogni caso, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 42.
Libretti di piccolo risparmio speciale

I libretti di piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone od enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, e tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restando pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

Per questi libretti la Cassa accetta versamenti a partire dall'importo che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 43.
Ammontare complessivo del piccolo risparmio speciale

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 44.
Depositi vincolati

La Cassa riceve risparmi in deposito vincolati a tempo, rilasciando ai depositanti degli speciali libretti.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi non vincolati, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale, si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere fino alla scadenza.

Art. 45.
Prelevamenti anticipati

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche sino ad estinzione, potranno essere consentiti dagli organi indicati dal Consiglio sotto la osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 46.
Depositi in conto corrente

La Cassa accetta depositi in conto corrente ordinario e di corrispondenza con le modalità stabilite nel regolamento, corrispondendo sui medesimi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 47.
Prelevamenti dai conti correnti

La misura massima delle somme prelevabili a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle norme di carattere generale che regolano la materia.

A tali prelevamenti sono applicabili le disposizioni dell'art. 36.

Valgono anche per i depositi in conto corrente ordinario e di corrispondenza, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme concernenti i depositi a risparmio.

TITOLO V

IMPIEGO DEI CAPITALI AMMINISTRATI

Art. 48.

Impieghi consentiti

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in anticipazioni o riporti sui titoli di cui alla lett. *a*);

c) nello sconto di buoni ordinari del Tesoro o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), gli uni e le altre con scadenza non superiore a sei mesi;

d) in mutui chirografari a Provincie, Comuni e loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

e) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lett. *d*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti dei capitolati d'appalto;

f) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizioni, a determinate scadenze, e nello sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali, in forza di legge o convenzioni;

g) in mutui garantiti da ipoteca immobiliare o da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare);

h) in conti correnti garantiti da ipoteca, da titoli di cui alla lett. *a*), da cambiali, da fidejussioni e da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici;

i) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le disposizioni della legge 10 maggio 1938, n. 745 e del relativo regolamento 25 maggio 1939, n. 1279;

l) in anticipazioni e conti correnti sopra fedi di deposito e note di pegno emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati o sopra pegno di cose mobili, aventi valore commerciale depositati in altri locali di custodia, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

n) in prestiti garantiti da privilegio sopra determinate cose mobili, previsti da leggi speciali, purchè il privilegio accordato sia preferito rispetto al pegno, ai sensi dell'art. 2781 Codice civile;

o) in prestiti garantiti con la cessione dello stipendio o del salario, a impiegati e salariati pubblici e privati in conformità delle leggi vigenti con l'assicurazione sulla vita e contro i rischi dell'impiego e con le altre eventuali cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in operazioni cambiarie;

q) in conti correnti chirografari o garantiti da cambiali;

r) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti;

s) in partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

t) nell'assunzione dei servizi di cui all'art 61;

u) in depositi di conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Art. 49.

Margini di garanzia

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni, lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili di cui alla lettera *l*) dell'articolo precedente e quello dei prestiti garantiti da privilegio su determinate cose mobili di cui alla lettera *n*) dello stesso articolo non deve superare i due terzi del valore di stima delle cose offerte in garanzia, accertato dal perito di fiducia della Cassa, o del prezzo corrente delle merci soggette al privilegio.

Qualora nel corso delle operazioni, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale della anticipazione, oppure fornire un adeguamento supplementare di garanzia.

Se, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa senz'altra formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli e le merci depositate.

La vendita sarà fatta o direttamente dalla Cassa (previo accordo fra le parti), o a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e accrediterà il residuo in un conto corrente di corrispondenza intestato al debitore.

La Cassa agirà, invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto, che nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

Art. 50.

Durata delle anticipazioni

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Art. 51.

Verifica delle estrazioni dei titoli

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 52.

Operazioni cambiarie

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni che sia regolarmente effettuata e notificata alla Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente potranno ammettersi cambiali con una sola firma o concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, limitatamente però alla somma complessiva non superiore a sei milioni per ciascuno di detti nominativi. L'ammontare complessivo di tali operazioni non potrà superare il 6 per cento dei capitali amministrati.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore a sei mesi: quelle riguardanti pagamento di merci o prodotti venduti al dettaglio e pagati in parte a contanti e in parte a rate, con patto di dominio riservato in favore del venditore fino a pagamento interamente eseguito, potranno avere scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

Potranno concedersi rinnovi, secondo le disposizioni di apposito regolamento.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Ad uno stesso obbligato non può concedersi, di regola, un fido superiore a un quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dall'organo di vigilanza, come previsto dalle vigenti norme.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria immobiliare, non deve superare i cinque anni,

ivi comprese le rinnovazioni. La durata delle operazioni garantite da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare) non deve superare i due anni.

Art. 53.

Mutui e conti correnti ipotecari

I mutui e conti correnti con ipoteca immobiliare debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere in prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutto il corso della operazione.

Le perizie saranno redatte da tecnici di fiducia della Cassa.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 54.

Ammortamento dei mutui e conti correnti con ipoteca su immobili

I mutui con ipoteca su immobili dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà esserne consentito il rimborso in unica soluzione, ma in questo caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni e il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono, per i conti correnti garantiti da ipoteca su immobili, le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari pagabili in unica soluzione.

Art. 55.

Limite massimo complessivo delle operazioni ipotecarie

La somma da impiegarsi nei mutui e conti correnti ipotecari, non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 56.

Limite massimo complessivo delle operazioni chirografarie con Enti morali

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso la Stato, le Provincie e i Comuni, in sconti di annualità statali, in partecipazioni ad Istituti ed Enti non deve eccedere il 15 per cento dei capitali amministrati dalla Cassa. I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venticinque.

Art. 57.

Norme per le operazioni di pegno

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e l'assicurazione delle cose impegnate, per i casi di vendita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, in conformità delle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 58.

Limite massimo complessivo delle sovvenzioni su pegno

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 20 per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 59.

Depositi a custodia

La Cassa riceve in custodia depositi di fondi pubblici o privati e titoli di credito. Può anche ricevere in custodia aperta o chiusa oggetti preziosi e non preziosi. Per tali operazioni percepisce un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

Salvo i casi di forza maggiore, la Cassa risponde degli oggetti depositati nei limiti del valore dichiarato dal depositante, o, in mancanza, di quello accertato dalla Cassa stessa, all'atto della costituzione del deposito.

Art. 60.

Cassette di sicurezza

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, in armonia con le norme vigenti in materia.

Titolo VI

OPERAZIONI VARIE

Art. 61.

Servizi esattoriali e vari

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni in materia, la gestione di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, può partecipare a società o altri enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sopra indicati, assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito, effettuare con le debite autorizzazioni le operazioni di valuta e di cambio, e in genere effettuare, previa copertura, ogni servizio per conto di terzi inerente alle funzioni bancarie come compravendita di titoli, incassi e pagamenti contro effetti o documenti, pagamento di imposte, tasse e tributi in genere, di canoni di utenze di pubblici servizi, di premi di assicurazione e abbonamenti a periodici, aperture di credito per pagamento contro documenti; può infine compiere tutte le operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, ivi comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

Art. 62.

Cauzioni

La Cassa può costituire, in titoli di Stato od in contanti, cauzioni provvisorie o definitive a favore di concorrenti o deliberatari di aste ed appalti pubblici, a condizione che si tratti di ditte o persone di notoria solvibilità. L'importo delle cauzioni definitive non potrà eccedere, per ciascun nominativo, il quinto del patrimonio della Cassa e dovranno essere assunte adeguate cautele.

Art. 63.

Fidejussioni

La Cassa può concedere altresì, sempre con adeguate cautele, fidejussioni a ditte o persone di notoria serietà e solvibilità, sia per operazioni di commercio interno o con l'estero, sia per quelle inerenti ad attività industriali. L'importo della fidejussione a favore di ciascun nominativo non potrà superare il quinto del patrimonio della Cassa salvo deroga dell'organo di vigilanza.

L'ammontare complessivo delle cauzioni e delle fidejussioni di cui sopra non potrà eccedere il 5 per cento dei capitali amministrati.

Art. 64.

Vendite per conto di terzi

La Cassa può inoltre assumere la vendita di merci ed oggetti per conto di terzi, sia all'asta pubblica, sia a trattative private, nonchè la custodia e la vendita giudiziaria di beni mobili e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Art. 65.

Assunzione di prestiti pubblici e collocamento di titoli privati

La Cassa può concorrere, con le debite autorizzazioni, all'assunzione di prestiti emessi o garantiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

La Cassa può inoltre concorrere al collocamento di azioni ed obbligazioni di enti e società.

E' fatto peraltro divieto di partecipare a sindacati per il collocamento *a fermo* o *a garanzia* di titoli del genere.

Art. 66.
Risconto

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Art. 67.
Regolamento per le operazioni varie

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

TITOLO VII

RENDICONTO ANNUALE E CHIUSURA

Art. 68.
Chiusura dell'esercizio

Ciascun esercizio si chiude al 31 dicembre.

Art. 69.
Rendiconto annuale

Entro il 15 marzo di ciascun anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione le risultanze contabili dell'esercizio precedente accompagnandole con una relazione.

Il Consiglio di amministrazione redige il rendiconto e, con le sue considerazioni, lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'Assemblea dei soci, depositandolo presso la Segreteria della Cassa almeno dieci giorni prima di quello fissato per tale Assemblea.

L'Assemblea dei soci per la discussione e l'approvazione del rendiconto dovrà aver luogo entro il mese di aprile.

Art. 70.
Assegnazione degli utili

Gli utili netti di ciascun esercizio vanno assegnati per almeno sette decimi ad aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e per il rimanente ad erogazioni di assistenza e di pubblica utilità. Quando il fondo di riserva sia giunto almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, e tale si mantenga, la parte di utili netti che può essere destinata ad opere di assistenza e di pubblica utilità può essere elevata a cinque decimi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 71.
Scioglimento o liquidazione della Cassa

Nel caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 72.
Nomine di nuovi soci

L'aumento dei soci da 150 a 175 sarà effettuato in un quinquennio, in ragione di cinque soci all'anno.

Art. 73.
Sorteggio dei consiglieri

Nella prima applicazione del presente statuto la scadenza dei consiglieri è determinata mediante sorteggio senza tener conto della precedente anzianità.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

(5274)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa della Lega nazionale sinistrati e danneggiati di guerra per la lavorazione del legno, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° dicembre 1950, la Società cooperativa della Lega nazionale sinistrati e danneggiati di guerra per la lavorazione del legno, con sede in Roma, costituita con atto 18 novembre 1945 dell'avv. Francesco Antonelli, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ad ogni effetto di legge.

(5239)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale di risulta dell'ex magazzino idraulico di Porto di Legnago.

Con decreto interministeriale 20 ottobre 1950, n. 2237, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale di risulta dell'ex magazzino idraulico di Porto di Legnago, individuato nel catasto del Comune stesso alla sezione *B*, foglio XI, mappale n. 44, della superficie di mq. 289, ed indicata nello schizzo planimetrico in data 1° ottobre 1949 che fa parte integrante del suindicato decreto.

(5220)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Vallecorsa (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 4 agosto 1950, n. 3041, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Vallecorsa (Frosinone), approvato con decreto Ministeriale 4 agosto 1948, n. 3416, è prorogato fino al 4 agosto 1954.

(5238)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 luglio 1950, relativo al settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 agosto 1950, n. 192, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

in luogo di decreto Ministeriale 6 luglio 1950, leggasi decreto Ministeriale 6 luglio 1948, n. 2798;

in luogo di regio decreto 3 ottobre 1942, leggasi regio decreto 3 ottobre 1912;

in luogo di regio decreto 18 giugno 1926, leggasi regio decreto 18 giugno 1936;

in luogo di regio decreto 14 ottobre 1928, leggasi regio decreto 14 ottobre 1938;

in luogo di Visto lo schema del 2° elenco suppletivo, leggasi Visto lo schema del 7° elenco suppletivo.

(5316)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'intestazione del decreto Ministeriale 24 agosto 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 novembre 1950, riguardante circoscrizione di uffici finanziari, in luogo del comune di *Comignano*, leggasi: *Comignago*.

(5312)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro « ad interim » per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regolamento del personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 4 luglio 1950, n. 537, che richiama in vigore fino al 31 dicembre 1951 le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relativi alla assunzione obbligatoria dei reduci ed orfani di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la lettera 10 agosto 1950, n. 84159/12106/2.6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante l'autorizzazione a bandire un concorso per esame a dieci posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) nel personale di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei posti è riservata a favore di reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci della deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi e quella del sesto dei posti prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 e dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, del diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica), o della scuola superiore di commercio, ovvero di un titolo equipollente;

b) sia cittadino italiano;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 35.

I requisiti di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) del presente articolo 2 debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il limite massimo di età, per effetti della legge 3 maggio 1950, n. 223, è elevato, per tutti gli aspiranti, di anni cinque. Tale elevazione si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superino gli anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e dirette al Ministero di grazia e giustizia, debbono essere presentate entro sessanta giorni della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle procure della Repubblica presso i tribunali che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza. Le domande debbono essere corredate dei documenti indicati nel seguente art. 4 del presente decreto ed accompagnate da un elenco di essi in duplice copia, una delle quali, all'atto della presentazione, deve essere restituita dall'ufficio ricevente al candidato, a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno trasmettere nel prescritto termine, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e che inoltre abbia statura non inferiore a m. 1,60;

e) fotografia recente del candidato, da applicarsi su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal notaio o dall'autorità comunale.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), del presente decreto, o copia notarile o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

h) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale, o segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*) e *i*) del presente art. 4, insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile (bollo da L. 40 il primo foglio, da L. 32 ogni altro foglio), comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione, e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

i) stato di servizio militare (per gli ufficiali) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ciascun foglio successivo; copia del foglio matricolare (per i sottufficiali ed i militari di truppa) in bollo come sopra; foglio di congedo illimitato militare ovvero esito di leva in bollo da L. 24;

l) stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *l*) del presente articolo devono essere rilasciati in data anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniu-

gati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 28.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1949 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi del 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) profughi del territorio di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 40;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia rilasciato con le modalità di cui alla lettera *l*) del precedente art. 4, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Il procuratore della Repubblica, nel ricevere ciascuna domanda vi appone a margine la data di presentazione, assume quindi le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena) entro venti giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria e matematica applicata.

La prova orale avrà per oggetto oltre alle materie delle prove scritte le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
3) legge e regolamento sull'ordinamento, e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) elementi di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'articolo 26 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 11.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Per essere ammesso alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 13.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati, oltre l'assegno mensile lordo di L. 16.775 e le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1950
Registro Grazia e giustizia n. 29, *foglio n.* 291. — OLIVA

(5300)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a centotto posti di vice segretario in prova nelle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1950, n. 102, con il quale venne indetto un concorso per esami a centotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzettà Ufficiale* n. 249 del 28 successivo, con il quale le prove scritte del predetto concorso sono state fissate in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1950;

Ritenuta l'opportunità di rinviare le prove stesse ai giorni 3, 4 e 5 gennaio 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a centotto posti di vice segretario in prova nelle Intendenze di finanza citato nelle premesse avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 3, 4 e 5 gennaio 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1950
Registro Finanze n. 26, *foglio n.* 301. — LESEN

(5321)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a sessantuno posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1950, al registro n. 17, foglio numero 158, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 19 settembre 1950, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici (gruppo *A*, grado 11°);

Ritenuto che il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo decreto di bando nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà a scadere il 18 novembre 1950;

Considerata l'opportunità di prorogare detto termine fino a tutto il 31 dicembre 1950;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici (gruppo *A*, grado 11°) di cui alle premesse, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1950.

Roma, addì 18 novembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1950
Registro n. 25, *foglio n.* 74. — DEL GOBBO

(5301)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a centoventisette posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1950, al registro n. 17, foglio numero 157, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 19 settembre 1950, col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a centoventisette posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°);

Ritenuto che il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo decreto di bando nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà a scadere il 18 novembre 1950;

Considerata l'opportunità di prorogare detto termine fino a tutto il 31 dicembre 1950;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso a centoventisette posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) di cui alle premesse, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1950.

Roma, addì 18 novembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1950
Registro n. 25, *foglio n.* 85. — DEL GOBBO

(5302)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a centodieci posti di vice ragioniere e di vice segretario contabile in prova (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1950, al registro n. 17, foglio n. 155, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 19 settembre 1950, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a centodieci posti di vice ragioniere e di vice segretario contabile in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°);

Ritenuto che il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo decreto di bando nella *Gazzetta Ufficiale* verrà a scadere il 18 novembre 1950;

Considerata l'opportunità di prorogare detto termine fino a tutto il 31 dicembre 1950;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso a centodieci posti di vice ragioniere e di vice segretario contabile in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) di cui alle premesse, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1950.

Roma, addì 18 novembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1950
Registro n. 25, *foglio n.* 77. — DEL GOBBO

(5303)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1950, al registro n. 17, foglio numero 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 19 settembre 1950, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°);

Ritenuto che il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo decreto di bando nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà a scadere il 18 novembre 1950;

Considerata l'opportunità di prorogare detto termine fino a tutto il 31 dicembre 1950;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) di cui alle premesse, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1950.

Roma, addì 18 novembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1950
Registro n. 25, *foglio n.* 75. — DEL GOBBO

(5304)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica - Circolare 7 dicembre 1950).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative n. 14 (quattordici) posti di vice coadiutore (gruppo C, grado 13°), spettanti a norma delle vigenti disposizioni ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'articolo 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 gennaio 1951 apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno sostenere, a norma del regio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 456, gli esami scritti ed orali che avranno luogo a Roma nei locali e nei giorni che saranno resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicati agli interessati e consisteranno delle seguenti prove scritte:

a) componimento di italiano;

b) saggio di copia a macchina;

prove orali:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1915 in poi e di geografia politica dell'Europa;

b) nozioni sull'ordinamento delle biblioteche.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(5299)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.